



Città di Caserta
Medaglia d'Oro al Merito Civile
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 144

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SALA PUBBLICA DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI.

L'anno **duemilasedici** addì **30** del mese di **DICEMBRE** alle ore 16 in Caserta nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita sotto la Presidenza del SINDACO **Avv. Carlo MARINO**:

Con la presenza dei seguenti Assessori:

			P	A
1	Sindaco	MARINO Carlo	X	
2	Vice Sindaco Assessore	DE BENEDICTIS Antonella	X	
3	Assessore	BORRELLI Daniela	X	
4	Assessore	CAIAZZO Stefania	X	
5	Assessore	DE MICHELE Francesco		X
6	Assessore	FEDERICO Camillo	X	
7	Assessore	MARTONE Rita		X
8	Assessore	PICA Federico		X
9	Assessore	PONTILLO Alessandro	X	
10	Assessore	RIELLO Pietro	X	

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Luigi MARTINO.

Il SINDACO, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto.

ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA': art. 134 comma 4° L. 267/2000

X

OGGETTO: **Approvazione Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- il proliferare delle sale pubbliche da gioco, dei punti di raccolta delle scommesse e dei giochi leciti installati all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, tabaccherie, strutture ricettive etc.), riscontrabile anche sul territorio della Città di Caserta, rappresenta un problema sociale e morale che ha creato dapprima in un contesto comunitario e poi nazionale un acceso dibattito sugli effetti certamente insani che tali attività hanno sul tessuto sociale. Il dato più preoccupante è che la ludopatia si insinua soprattutto nei giovani e tra i soggetti socialmente più deboli e dunque più esposti perché privi di stabile occupazione o di un contesto familiare non adeguato;
- per tale ragione - ovvero per l'elevato impatto negativo sociale di tali attività - in tutto il Paese i Comuni più attenti sono intervenuti sulle caratteristiche e sui possibili limiti, dal punto di vista normativa e regolamentare, dell'esercizio delle stesse;
- in particolare l'intervento è stato quello di regolamentare queste attività autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), sotto il profilo della imposizione di distanze minime rispetto a luoghi "**sensibili**" come scuole di ogni grado, università, ospedali, case di cura, uffici pubblici e nel divieto stesso di procedere all'apertura di nuove sale pubbliche da gioco in carenza del rispetto delle citate previsioni;
- nell'iniziale ambiguità della legislazione in materia, nel corso degli ultimi anni è intervenuta una numerosa giurisprudenza amministrativa e costituzionale a chiarire la portata dei poteri regolatori in capo all'ente locale e la **ratio** delle norme locali che pongono limitazioni all'esercizio dei negozi di gioco individuabili nell'esigenza di "**tutelare determinate categorie di persone**" e di "prevenire il vizio del gioco "in funzione di relevantissime esigenze sociali;
- in particolare con la Sentenza n.220 del 18 luglio 2014 la Corte Costituzionale riconosce in maniera definitiva e certa la competenza dei Comuni sotto il duplice profilo della disciplina dell'imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi "**sensibili**". Si afferma, infatti, che "**in forza della generale previsione dell'art. 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, e ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale**";
- tali conclusioni hanno trovato ulteriore conferma in recenti sentenze del Consiglio di Stato n.5251/2014 e n.3778/2015 nonché nella sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 31 marzo 2015 che in relazione alla concessione di pubblico servizio ha riconosciuto connaturata la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie "**ancor più, allorché si**

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

riguardi un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore". Per la medesima *ratio* di tutela, al fine dunque di garantire un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato e di padroneggiare i rischi connessi a questo settore, la giurisprudenza europea ha (prima ancora di quella nazionale) ritenuto legittime restrizioni all'attività (anche contrattuale) di organizzazione e gestione dei giochi pubblici affidati in concessione, purché ispirate da motivi imperativi di interesse generale, quali sono certamente quelli evocati dall'art. 1, comma 77, della legge n. 220 del 2010 (contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia; tutela della sicurezza, dell'ordine pubblico e dei consumatori, specie minori d'età; lotta contro le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore). Tra le altre si faccia riferimento a sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 30 giugno 2011, in causa C-212/004.

CONSIDERATO CHE:

- la questione involge senza possibilità di smentita valori costituzionalmente tutelati, riguardando non solo e non tanto la tematica dell'ordine e della sicurezza pubblica, quanto soprattutto a quella della pianificazione e del governo del territorio nella prospettiva delle esigenze di tutela della salute di cui all'art. 32 della Costituzione. E' indubbio infatti il riconoscimento della "*ludopatia*" quale patologia e quale diretta e negativa conseguenza dell'abuso del gioco lecito;
- con il D.L. n. 158 del 2012 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*" (convertito nella legge n. 189 del 2012) viene inserita la *ludopatia* nei livelli essenziali di assistenza (Lea) con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione da fornirsi alle persone affette da questa patologia.
- la dipendenza da gioco si configura, quindi, come una questione socio-sanitaria, che coinvolge il sistema sanitario nazionale, le ASL, le Amministrazioni locali e le comunità nel loro insieme e comporta una spesa significativa da parte dello Stato per la cura della patologia. A tal proposito questo Comune ha già realizzato, in partenariato con l'ASL, attraverso la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 06.12.2016 RICHIAMARE LA DELIBERA SULLA CURA DELLA LUDOPATIA.
- all'aspetto sanitario, inoltre, si aggiunge la necessità di contrasto all'illegalità e alle mafie. Il gioco d'azzardo è un mercato ricco e diffuso in modo così capillare da richiamare la presenza delle mafie anche nel gioco legale, come dimostrano le numerose indagini delle Direzioni Distrettuali Antimafia in tutta Italia e la Relazione parlamentare antimafia del 2012;
- non è, infine, da sottovalutare l'impatto negativo che le sale da gioco creano a livello urbanistico e di svalutazione dei prezzi degli immobili nelle aree adiacenti per la riduzione della vivibilità;

O R I G I N A L E
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

DATO ATTO CHE:

- numerosi Comuni hanno approvato nel corso degli ultimi anni Regolamenti per l'insediamento di sale pubbliche da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi con l'obiettivo di contrastare la ***ludopatia*** e garantire la tutela dei cittadini nei sensi finora analizzati e descritti;
- nel 2014 la stessa Regione Campania, con Legge Regionale n. 16 del 7 agosto 2014, all'art. 1 comma 197 e ss. Mm. ii. in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal citato D.L. 158/12, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo. Al comma 201 della Legge la Regione Campania dispone ***"Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco"***;

RILEVATO CHE:

- su iniziativa dell' Assessore agli Affari Generali, la Giunta Comunale con Delibera n. xxxxxxxxx adotta un Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi, che consta di n. 21 articoli. Tale atto contiene previsioni di ampia portata riguardo alle sale pubbliche da gioco, i punti di raccolta delle scommesse e giochi leciti installati all'interno di pubblici esercizi (bar, ristoranti, tabaccherie, strutture ricettive ecc) al fine di prevedere un meccanismo di governo e di controllo più stringente della concessione delle relative autorizzazioni a tutela degli interessi pubblici di cui sopra;
- il complesso delle condizioni richieste per l'apertura/trasferimento/modifica di tali attività contribuiranno a garantire l'equo temperamento del principio di libertà dell'iniziativa economica privata con l'esigenza di tutelare l'aspetto sanitario, l'ambiente urbano e, più in generale, la vivibilità del contesto territoriale di riferimento.

VISTO:

- il decreto legge n. 158 del 2012 ***"Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute"***, convertito nella legge n. 189 del 2012, c.d. decreto Balduzzi, che costituisce un intervento organico sulla materia e che inserisce la ***ludopatia***

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

nei livelli essenziali di assistenza (Lea), con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da questa patologia;

- il comma n.20 l della Legge Regionale n. 16/2014 che dispone "***Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco***";
- l'articolo 42 del D. Lgs.vo n. 267/2000

Considerato altresì che:

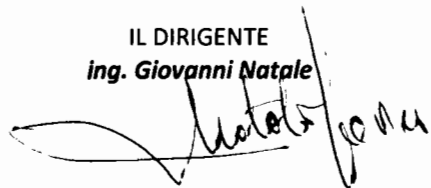
- tale Regolamento costituisce uno strumento opportuno ai fini della tutela della salute, della quiete pubblica, della circolazione stradale, della sicurezza urbana, della vivibilità, dell'inquinamento acustico, nonché della legalità.
- la precedente regolamentazione in vigore presso l'ente non è adeguata agli sviluppi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti;
- il complesso delle condizioni richieste per l'apertura/trasferimento/modifica di tali attività garantiranno l'equo contemperamento del principio di libertà dell'iniziativa economica privata con l'esigenza di tutelare l'aspetto sanitario, l'ambiente urbano e, più in generale, la vivibilità del contesto territoriale di riferimento;
- l'azione di contrasto alla ***ludopatia*** ha bisogno di essere applicata attraverso molteplici azioni e scelte di governo;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del TUEL D.Lgs.n. 267/2000;

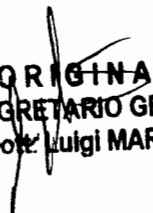
PROPONE

- di prendere atto di quanto sopra riportato;
- di demandare all'Organo Consiliare l'approvazione dell'allegato Regolamento;
- di dare atto che il resente Provvedimento non comporta impegno di spesa;
- di dichiarare l'immediata esecutività.

IL DIRIGENTE
ing. Giovanni Natale



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi.+

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di Deliberazione presentata dal responsabile della struttura allegata alla presente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell' art. 49 del T.U. del 18.08.2000 n° 267, di regolarità tecnica e di regolarità contabile

DELIBERA

1. di demandare all'Organo Consiliare l'approvazione dell'allegato Regolamento;
2. di dare atto che il presente Provvedimento non comporta impegno di spesa;
3. di dichiarare l'immediata esecutività.

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO
PER
L'INSEDIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI
SALE DA GIOCO E
PER L'INSTALLAZION
E DI GIOCHI LECITI
IN PUBBLICI
ESERCIZI

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)

Redatto dall'Assessore Avv. Antonella De Benedictis

Assessorato Affari Generali – Coordinamento tra gli Assessori e il Sindaco – Analisi tecnico-giuridica della produzione normativa e regolamentare ai fini dell'attuazione per la correttezza e tempestività dei procedimenti amministrativi



Città di Caserta

**REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER
L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI**

NORME GENERALI

1

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. TULPS: il 'Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e successive modifiche cd integrazioni;
- b. Sale Pubbliche da Gioco, chiamate convenzionalmente "sale giochi": il locale o più locali funzionalmente collegati, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, biliardi, biliardini, flipper o juke-box, così come definiti dall'art. 110 del TULPS;
- c. Superficie utile del locale: l'area fisicamente delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi e altre aree comunque non aperte al pubblico;
- d. Tabella dei giochi proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore, che elenca, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che il Questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni e i divieti che ritenga di disporre;
- e. Apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 lett. a) del TULPS, denominati "AWP" o "NEWSLOT: quelli dotati delle seguenti caratteristiche: insieme con l'elemento aleatorio (dettato dal caso) sono presenti anche elementi di abilità. che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco; ciascun apparecchio di gioco può funzionare unicamente se collegato alla

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

rete telematica di AAMS, si attiva con l'introduzione di moneta nella divisa corrente (euro) c prevede un costo, per ciascuna partita,

2

non superiore a 1euro; la durata della partita non può essere inferiore a 4 secondi; la distribuzione di vincite in denaro, ciascuna eli valore non superiore a 100,00 euro, avviene subito dopo la conclusione della partita esclusivamente in monete; le vincite, computate dall'apparecchio, in modo non predeterminabile, su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, non devono risultare inferiori al 75% delle somme giocate; l'uso di tali apparecchi è vietato ai minori di 18anni; non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; non possono accettare banconote; devono avete necessariamente applicato, in originale, il nullaosta di esercizio e di distribuzione; devono necessariamente essere collegati alla rete telematica dell'Agenzia delle Dogane c dei Monopoli, già Amministrazione Autonoma dci Monopoli di Stato (AAMS);

- f. Apparecchi di cui all'art. 110, c. 6 lett. b) del TULPS, denominati VLT (Video Lottery Terminali): quelli il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento in tempo reale al sistema centrale di gioco, e caratterizzati, rispetto alle Newslot da un'offerta multipla di gioco e da possibilità di vincite più elevate, a fronte di un costo per giocata anch'esso più elevato. Le caratteristiche delle VLT sono le seguenti:
- Il costo massimo della singola partita è pari a € 10.00, con una posta minima di gioco di € 0,5 il pagamento può avvenire tramite: Monete e/o banconote, Tecnologie basate su sistemi di ticket, Carte prepagate, Conti di gioco nominativi, utilizzabili attraverso smart card;
 - La ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti
 - La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite, con riferimento a ciascun gioco offerto, non può essere Inferiore all'85%.
 - La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari per ciascuna partita è pari a € 5.000,00.
 - L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala giochi è pari a €100.000.00.
 - L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sistema di gioco è pari a € 500.000,00.

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

- Gli apparecchi videoterminali possono essere installati nelle sale con attività prevalente di gioco come sale bingo, agenzie per l'esercizio delle scommesse, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco (prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori) e negli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS.
- Ai fini dell'esercizio della raccolta di gioco nelle sale giochi, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'art. 88 del TULPS
- Le sale devono essere obbligatoriamente dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
- È fatto espresso divieto di installazione nei pubblici esercizi e in particolare nei bar.
- È possibile la loro installazione in un locale attiguo ovvero in un unico locale suddiviso nella parte dedicata ai giochi e nella parte riservata alla somministrazione nella misura in cui quest'ultima sia solo un'attività accessoria della prima.
- È fatto divieto di utilizzo per i minori di anni 18.

g. Apparecchi di cui all'art. 110 c.7 lett. a) del TULPS: quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo del premio non è superiore a venti volte il costo della partita. Detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte, le sue regole fondamentali.

Deve essere esposto il nullaosta con il relativo codice identificativo su supporto cartaceo e protetto contro la sua distruzione.

h. Apparecchi di cui all'art. 110, c. 7 lett. c) del TULPS: quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro, detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

- i. Apparecchi per il gioco d'azzardo: Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli e associazioni di qualunque specie.

4

ART.2

PRINCIPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Comune di Caserta, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che dal momento di entrata in vigore dello stesso la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito avvenga senza arrecare danno ai preminenti interessi pubblici di tutela e decoro dell'ambiente urbano, di tutela delle fasce deboli con particolare riferimento a minori e anziani, incentivando altresì un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza (c.d. "ludopatia" o "g.a.p." - gioco di azzardo patologico). La ludopatia è il fenomeno patologico connesso all'uso di apparecchiature per il gioco, alla cui relativa normativa di contrasto il D. L. 158/2012 attribuisce la valenza di disciplina della salute pubblica ai sensi dell'art. 32 della Costituzione.

Per tali finalità il Comune si avvale delle proprie potestà in materia di pianificazione e governo del territorio che, come sancito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2710 del 2012 e dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 220 del 18.7.2014 non può essere inteso solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, ma deve essere ricostruito come intervento degli enti esponentziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo

ed armonico del medesimo, che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e della vita salubre degli abitanti.

Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

Regolamento, è fatto divieto di:

- concedere in locazione immobili di proprietà comunale per l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento, ivi compresa la installazione di giochi leciti in esercizi svolgenti altre attività;
- concedere, in alcun caso, autorizzazione all'installazione di giochi leciti negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino nei locali di proprietà del Comune o delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica per la quale sia rilasciata apposita concessione, compresi gli spazi esterni. Non possono, inoltre, essere installati all'interno di locali privati, sedi di Associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi del TULPS. Il presente Regolamento disciplina, a nonna dell'art. 19 del D.P.R. 616/77, degli artt. 86 e 88 del TULPS e del Regolamento di esecuzione;
- rilasciare ai titolari di attività di somministrazione che detengono giochi leciti all'interno del proprio locale, concessioni di occupazione suolo pubblico;
- procedere, alla prima scadenza utile, al rinnovo del contratto di locazione, comodato d'uso c/o concessione di suolo pubblico nel caso in cui tali attività fossero già presenti in immobili di proprietà Comunale, in immobili di proprietà di società partecipate o in immobili privati che in passato hanno ottenuto specifica concessione di suolo pubblico;
- L'Amministrazione si impegna a prevedere agevolazioni in favore degli imprenditori che, previamente autorizzati all'esercizio dei giochi leciti, disinstallino completamente tali apparecchi;
- L'Amministrazione si riserva di aderire ad eventuali iniziative della Regione Campania e dell'Osservatorio regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo e di collaborare con altri enti locali, istituzioni scolastiche, aziende sanitarie locali e di enti non aventi scopo di lucro che si occupano di GAP al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 della Legge Regionale n. 16/2014 ed i seguenti obiettivi:
 - a. diffusione, nei confronti dei minori, della cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
 - b. rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e

5

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

consapevole, del contrasto, della prevenzione e della riduzione del rischio della dipendenza da gioco.

6

- Il presente Regolamento disciplina, a norma dell'art. 19 del D.P.R. 616/77, degli artt. 86 e 88 del TULPS e del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:
 - a) la localizzazione e l'esercizio dell'attività delle sale pubbliche da gioco da aprirsi nella città di Caserta, di cui all'art.86 del TULPS, nonché del relativo regolamento di attuazione;
 - b) l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semi-automatici ed elettronici da distribuirsi, di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti;
 - c) la localizzazione dei punti di raccolta delle scommesse da aprirsi nella città di Caserta, di cui all'art. 88 del TULPS, in cui siano installati gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;

ART. 3 SALE GIOCHI

1. L'apertura, il trasferimento di sede e la modifica di superficie di una sala giochi comporta la verifica della conformità dei locali, destinati all'esercizio dell'attività, alle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sorvegliabilità e di prevenzioni incendi, alle prescrizioni del presente Regolamento nonché alle norme sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, e di tutte le altre norme che disciplinano la materia in argomento.
2. Sono soggetti a rilascio di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010:
 - a) l'apertura di un nuovo esercizio;
 - b) il trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività;
 - c) la modifica di superficie di un esercizio già autorizzato.
3. Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività- SCIA, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90:

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

- a) il subingresso nella gestione o nella titolarità dell'esercizio dell'attività, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei locali ai sensi degli articoli 5 e 18;
- b) l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi diversi da quelli autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, fatta salva la verifica delle distanze disciplinate.

7

4. Sono soggetti a comunicazione:

- a) l'installazione di apparecchi da gioco in esercizi già autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, fatta salva la verifica delle distanze di rispetto di cui all'art. 9;
- b) la variazione di legale rappresentante (in caso di società);
- c) la cessazione dell'esercizio, che deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista.

ART. 4 REQUISITI MORALI

1. Il titolare dell'impresa individuale, ovvero illegale rappresentate della società di persone o di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui al presente Regolamento, devono possedere, i requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS.
2. Il titolare della sala giochi può condurre l'esercizio mediante uno o più rappresentanti, ai sensi degli artt. 8 e 93 del TULPS. Questi devono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi morali prescritti per il titolare.
3. Nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al predetto Codice.

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

**REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER
L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI**

ART. 5

REQUISITI DEI LOCALI

8

1. Non è consentito l'insediamento dell'attività di sala giochi in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), senza il preventivo ottenimento del relativo nulla osta o titolo abilitativo. I locali destinati all'attività di cui al presente articolo devono possedere i seguenti requisiti di carattere tecnico:
 - a) compatibilità dell'esercizio al P.R.G. vigente, conformità urbanistica e destinazione d'uso commerciale o terziaria dei locali sede operativa dell'attività;
 - b) collocazione dei locali al piano terra;
 - c) rispetto dei requisiti igienico-sanitari;
 - d) rispetto dei requisiti di viabilità;
 - e) rispetto delle norme sulla prevenzione incendi;
 - f) adeguata sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del R.D. 6.5.1940 n. 635;
 - g) conformità dell'impianto elettrico alla vigente normativa (D.M. 37/2008);
 - h) immissione alla pubblica fognatura ed assimilazione alle acque reflue domestiche (dimostrazione di aver presentato all'Ente competente la relativa dichiarazione);
 - i) in aggiunta alla dotazione di parcheggi prescritta dalla vigente normativa urbanistica, le sale pubbliche da gioco, in caso di nuova apertura, di trasferimento di sede e/o di ampliamento della superficie, devono disporre di un parcheggio privato, riservato ai clienti dell'esercizio, in misura non inferiore a 1 mq/mq di superficie utile, computandosi a tal fine anche la superficie destinata alla somministrazione. Tale parcheggio deve essere in diretta contiguità funzionale con l'esercizio. La diretta contiguità funzionale si intende rispettata nel caso in cui l'area di parcheggio individuata sia ad una distanza, calcolata secondo il percorso pedonale più breve, non superiore a duecento metri. In caso di convenzione con un garage, quest'ultimo deve garantire sia l'apertura per tutto il tempo di apertura della sala giochi, sia un adeguato numero di stalli dedicati

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

- alla clientela di quest'ultima in modo da garantire comunque il rapporto di 1 mq di parcheggio per mq di superficie utile del locale;
- j) il locale sede dell'attività deve avere una superficie utile minima di mq. 80;
 - k) adeguata insonorizzazione dei locali mediante rivestimento delle pareti, dei soffitti e del pavimento con materiale fonoassorbente e ignifugo, ritenuto idoneo da apposita certificazione rilasciata da tecnico abilitato, con riferimento alle vigenti norme in materia acustica, comprovata da apposita asseverazione redatta da un tecnico iscritto all'apposito albo regionale degli esperti in materia acustica, ai sensi del D.P.R. 227/2011;
 - l) accessibilità ai locali garantita anche alle persone disabili, nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - m) i locali devono essere dotati di almeno due servizi igienici per il pubblico, separati per uomini e donne, muniti di antibagno, in conformità alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. I locali devono altresì essere dotati di un servizio igienico destinato agli operatori e munito di antibagno e spogliatoio, conformi alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, qualora nei locali stessi sia esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

9

ART. 6

AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA

1. L'autorizzazione unica all'apertura di un nuovo esercizio di sala pubblica da gioco è rilasciata dietro apposita domanda unica sottoscritta dall'interessato;
2. Nella domanda l'interessato deve indicare il possesso dei seguenti requisiti e/o allegare la relativa documentazione:
 - a) Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. e di inesistenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, sottoscritta da tutti i soggetti interessati;

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

- b) Certificazione a firma di un tecnico abilitato, attestante la sussistenza delle condizioni di sicurezza del locale e, in caso di installazione di biliardi, attestazione della capacità di carico del pavimento;
- c) Autocertificazione resa da un tecnico abilitato attestante la distanza di rispetto di cui al presente Regolamento;
- d) Pianta planimetrica in scala 1:100 di localizzazione dell'immobile o dell'area, con indicato il Foglio ed il Mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi o di sala biliardi e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti.

Tale planimetria deve essere redatta da un Tecnico ed accompagnata da una relazione descrittiva dei locali, comprendente anche il sistema di insonorizzazione e la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 37/2008);

- e) Dimostrazione di adempimento agli obblighi in materia eli immissione alla rete fognaria, con la dichiarazione di assimilabilità alle acque reflue domestiche;
- f) Per i locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq: valutazione di conformità del progetto, rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011, nonché segnalazione certificata di inizio attività ai fini antincendio di cui all'art. 4 del medesimo decreto (Indicazione estremi della SCIA inviata al Comando Provinciale VV.FF.);
- g) nei casi non rientranti nel punto f o comunque per le dichiarazioni ulteriori ivi contenute autocertificazione in merito agli Impianti Pubblicitari- Insegna e normativa di prevenzione Incendi;
- h) Copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.;
- i) Elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installare con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/deplianti illustrativi e nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ogni singolo apparecchio da gioco;
- l) Contratto ed autorizzazione del noleggiatore degli apparecchi da gioco;
- m) Dichiarazione in materia di impatto acustico ed eventuale

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

documentazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente iscritto all'apposito albo regionale, secondo quanto previsto dalla legge 447/1995 e dal D.P.R 227/2011 e dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale approvato con DCC n. 70 del 20/11/2000;

11

3. Salvo ogni altro accertamento e/o richiedere eventuale altra documentazione che si rendesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

ART. 7 SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio è consentito solo nei casi di cessione in proprietà o di affitto dell'azienda o di ramo di essa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2556 c.c., o per successione ereditaria, e comporta di diritto il subingresso dell'avente causa nella titolarità della licenza a condizione che l'interessato dimostri il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. In caso di subingresso, alla segnalazione occorre allegare la seguente documentazione minima:
 - a) documento comprovante l'atto di cessione o di affitto di azienda, a norma dell'art. 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310 debitamente registrato;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (in caso di subingresso *mortis causa*) attestante il decesso del titolare, la qualità di erede e l'eventuale formazione della comunione ereditaria. La pratica dovrà essere regolarizzata nel rispetto delle norme disciplinanti la successione ereditaria;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'avvenuto adeguamento dei locali ai requisiti previsti dall'art. 5.
3. In ogni caso, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato valida segnalazione certificata di inizio attività.

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

ART. 8

TRASFERIMENTO DEI LOCALI

12

La domanda di trasferimento e/o di ampliamento dei locali deve essere redatta e documentata in osservanza agli artt. 6 e 9 del presente Regolamento.

ART. 9

DISTANZE DI RISPETTO

1. In caso di apertura, trasferimento, modifica della superficie utile o subingresso con o senza modifiche dei locali, la distanza minima di una sala giochi o di un punto di raccolta delle scommesse autorizzata ai sensi dell'art. 88 del TULPS, è fissata in almeno mt 250 da scuole di ogni ordine e grado, chiese, ospedali, case di cura e strutture socioassistenziali, caserme, uffici pubblici e centri sportivi, Università, Reggia.
Tale previsione si applica sia nel caso in cui vi siano installati apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS sia in caso contrario.
2. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non possono essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non possono essere installati nessun tipo di tali giochi nel raggio di 150 metri da sportelli bancari, o postali e/o bancomat e postamat;
3. Le distanze sono misurate sul percorso stradale più breve che collega i rispettivi accessi principali.

ART. 10

ATTIVITA' CONGIUNTE

1. Le attività congiunte, all'interno di una sala giochi, quali ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande, internet point, ecc., non possono occupare un'area complessiva superiore al 25% della superficie

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

utile. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'interno di un esercizio di sala pubblica da gioco, deve inoltre rispettare i seguenti requisiti:

13

- a) l'attività di sala pubblica da gioco deve risultare preminente rispetto all'attività di somministrazione di cui alla legge 287/91, per cui quest'ultima deve essere svolta in un'area situata non immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale, e non deve essere in alcun modo pubblicizzata all'esterno dell'esercizio;
- b) l'area di gioco e quella di somministrazione devono essere ben distinte e individuate, anche se non strutturalmente divise;
- c) l'accesso all'area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso di accesso al locale di gioco;
- d) l'attività di somministrazione deve avvenire negli orari di apertura della sala giochi;
- e) dall'insegna deve risultare chiaramente la destinazione commerciale all'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non deve in alcun modo risultare autonomo rispetto all'attività di gioco.

ART. 11

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'esercente ha l'obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:

- a) l'autorizzazione unica all'esercizio;
- b) la vigente tabella dei giochi proibiti della Questura, vidimata dal Sindaco o da un suo delegato
- c) il regolamento di ciascun gioco;
- d) all'esterno e all'interno dei locali, il cartello degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, secondo quanto stabilito dal Comune tramite Ordinanza ex art. 50 del T.U.L.P.S. 2.

2. È inoltre obbligato a:

- a) Impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pericolose per la pubblica incolumità o che, comunque, costituisca pericolo per

ORIGINALE
SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini;

- b) Attenersi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione d'esercizio o, comunque, impartite dall'Autorità;
- c) Comunicare l'installazione di qualsiasi nuovo apparecchio da gioco nel rispetto della normativa vigente, anche se trattasi della sostituzione di uno già autorizzato appartenente alla medesima tipologia;
- d) Vietare l'uso degli apparecchi di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS ai minori di anni 18 e quelli di cui al comma 7 dell'art. 110 TULPS ai minori di anni 14, se non accompagnati da persone maggiorenni, così come è previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze. Il rispetto del divieto deve essere garantito anche attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento. Per gli stessi motivi, gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere collocati in aree separate rispetto a quelli di tipologie diverse installati nel locale.

14

3. Ogni sala del locale dedicata al gioco deve prevedere l'affissione di manifesti/cartelli di informazione che illustrino in maniera esplicita, chiara e visibile, quali siano i rischi legati all'attività ludiche offerte dal locale nonché la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e privati dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico secondo le indicazioni del competente Dipartimento ASL. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, e la descrizione della stessa.

ART. 12

INSTALLAZIONE DI GIOCHI IN ALTRI ESERCIZI

1. Nei limiti delle distanze minime previste dall'art. 9 è consentita l'installazione di apparecchi da giochi leciti secondo i parametri numerico-quantitativi e le condizioni minime di installabilità di cui ai Decreti Direttoriali e interdirettoriali del ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzie delle Dogane e dei Monopoli – MMS;

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

2. Qualora un punto di vendita sia riconducibile in più di una delle categorie di esercizi di cui ai suddetti Decreti, si applicano i parametri numerico quantitativi riferiti alla tipologia che consenta l'installazione del maggior numero degli apparecchi.
3. Ai fini dell'installazione dei giochi negli esercizi di cui al comma 1, purché in regola con i requisiti di legge, occorre presentare apposita comunicazione, con allegato l'elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti e Nulla Osta dei MMS.
4. Devono essere sempre presenti e ben visibili avvertenze, manifesti, tabelle e regolamenti di cui al decreto legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012 riportati dall'Art. 11 del presente regolamento.

15

ART. 13

PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

1. È vietata la partecipazione ai giochi, scommesse, o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti minore di età, nonché l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto vendita, nelle quali sono offerti tali giochi e/o scommesse. Il titolare del punto vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
2. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
3. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 o 7 lettera a) e c) del TULPS installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito da Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – MMS,
4. Nel caso in cui in un punto vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi devono essere collocati in aree separate, specificamente dedicate.

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigino MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

5.L'offerta dei giochi comma 6 art.110 TULPS non può essere esclusiva; infatti, a seconda della tipologia di punto vendita/esercizio, non può superare il doppio di altre tipologie di giochi complessivamente installati nell'esercizio oppure deve essere installato almeno n. 1 apparecchio ex art. 110 comma 7

16

6.Relativamente agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.LP.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio o il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.

7.I punti di accesso alla rete telematica sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite dai MMS e con modalità tali da garantire:

- a) La continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;
- b) Il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
- c) La protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni e danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.
- d) Che In nessun caso sia consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all' esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.

8.Condizione minima di installabilità degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del T.U.LP.S., valida per tutte le tipologie di ubicazione, consiste nella riserva per ciascun apparecchio di una superficie di Ingombro pari almeno a 2 metri quadrati. Tale condizione minima dovrà essere rispettata altresì per gli apparecchi che consentono il gioco in contemporanea tra più giocatori mediante postazioni, fisicamente e strettamente connesse tra loro, una delle quali può assumere una funzione di controllo, per i quali la superficie minima di

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

ingombro pari almeno a 2 metri quadrati dovrà essere moltiplicata per il numero di postazioni.

9. Gli apparecchi di cui all'articolo 110, co. 6. del TULPS non possono in alcun caso essere installati nei punti di vendita che si trovano all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici, all'interno di pertinenze di luoghi di culto, ovvero in musei.
10. Fatte salve le previsioni di cui all'Art. 19 gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehors.

Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86 del TULPS.

ART. 14

GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping-pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (es. Playstation, Nintendo, Xbo), giochi con il computer senza collegamento a internet.

2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato (SUAP).

18

ART. 16 -ORARI

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività di cui al presente Regolamento sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni fissate ex art. 50 T.U.L.P.S.

3. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dall'inquinamento acustico e ambientale, nonché della quiete e del riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre con apposita Ordinanza, la riduzione della fascia oraria di apertura anche per singoli esercizi in relazione all'ubicazione degli stessi nel contesto territoriale del Comune, con particolare riguardo alle aree urbane ad alta densità abitativa e residenziale.

ART.15

VALIDITÀ E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione unica è valida esclusivamente per i locali in essa indicati e fino al 31 dicembre di ogni anno ed è automaticamente rinnovata di anno in anno, se non vi sono motivi ostativi.

2. Qualora il titolare dell'autorizzazione interrompa l'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi deve darne preventiva comunicazione al Comune. La chiusura continuativa dell'esercizio superiore ad un anno comporta la revoca dell'autorizzazione salvo proroga in caso di comprovata necessità.

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

ART.16

SANZIONI

19

1. L'autorizzazione è sospesa nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS e per violazione delle altre norme di riferimento;
- b) per ragioni di igiene e sanità del locale;
- c) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi e alle attività di trattenimento.
- d) per motivi di ordine ed interesse pubblico, con provvedimento del Sindaco (morosità che arreca disturbo alla quiete pubblica, intralcio alla circolazione, disordini, risse, tumulti, ecc.);
- e) per violazione delle norme inerenti al divieto di fumo negli esercizi pubblici.

2. Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, l'autorizzazione è revocata:

- a) in caso di reiterata violazione di una o più norme del presente Regolamento o delle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 8-bis della legge 689/81 c previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla legge 241/90;
- b) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata Istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio, ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi;
- c) quando il titolare perda in tutto o in parte i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
- d) per sopraggiunte, insanabili difformità dei locali ai criteri sulla sorvegliabilità e agli altri requisiti strutturali di cui all'art. 5. In tal caso il Comune assegna all'interessato un termine perentorio, non inferiore a 30 giorni, per l'adeguamento dei locali, disponendo in caso di mancato adeguamento la chiusura dell'esercizio;
- e) per reiterata violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi e alle attività di trattenimento.

3. Fatte salve le sanzioni previste dal TULPS e dalle altre norme di settore, nonché quelle irrogate dalle Autorità competenti, l'inosservanza

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI

delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.

20

4. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco e all'installazione di giochi leciti in generale è di competenza della Polizia Locale e delle Forze di Polizia.

6. È da considerarsi sala giochi abusiva quella sprovvista di titolo abilitativo, o nella quale il titolare dell'esercizio installa un numero di giochi leciti superiori al contingentamento prescritto.

ART .17

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle attività già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le domande in itinere alla data di approvazione del presente Regolamento sono istruite ed esitate sulla base di quanto previsto da quest'ultimo.

3. L'adeguamento degli esercizi già autorizzati alle disposizioni contenute nel presente Regolamento è comunque obbligatorio nei casi di:

- a) Trasferimento di sede dell'esercizio dell'attività;
- b) Ampliamento delle superfici del locale, nonché in caso di modifica del numero e del tipo di apparecchi installati;
- c) Subingresso nell'attività, con o senza modifiche dei locali.

6. Ai sensi del comma 200 della Legge Regionale Campana n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo possono esporre il marchio "SLOT FREE", istituito dall'Osservatorio Regionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo, per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all'amministrazione comunale.

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



Città di Caserta

**REGOLAMENTO PER L'INSEDIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SALE DA GIOCO E PER
L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI IN PUBBLICI ESERCIZI**

ART.18

VIGENZA ED ABROGAZIONI

21

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione della relativa deliberazione da parte della Giunta Comunale e si applica a partire dalla data di sua entrata in vigore senza effetto retroattivo.
2. È espressamente abrogata ogni diversa disposizione che sia in contrasto con lo stesso;
3. Deve essere disapplicata, per sopravvenuta inefficacia, ogni altra disposizione comunale incompatibile con il presente Regolamento.

ART. 19

RINVIO E ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti in materia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in materia, senza che occorra modificare il presente Regolamento.

ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. LUIGI MARTINO)

Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 267/2000

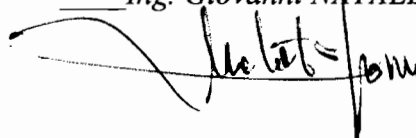
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'insediamento delle attività di sala pubblica da gioco e per l'installazione di giochi leciti in pubblici esercizi.

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti il presente provvedimento, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Caserta, li 30/12/2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Giovanni NATALE

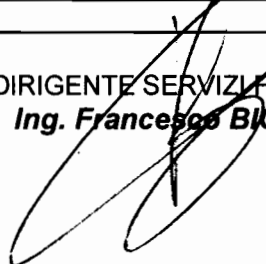


Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente parere: NON CONFORME 14 PRB n° 01 SPESSE

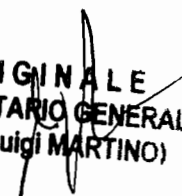
Caserta, Li 30 DIC. 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Ing. Francesco BIONDI



ORIGINALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi MARTINO)



IL SINDACO
Avv. Carlo MARINO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luigi MARTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata affissa all'ALBO PRETORIO ON LINE, ai sensi della legge n° 69/2009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi.

Caserta 2 GEN. 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

